

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2705/98 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽²⁾, all'articolo 1, paragrafo 3, prevede la possibilità di rivedere l'elenco dei mercati rappresentativi e i coefficienti di ponderazione in base all'andamento della commercializzazione e all'evoluzione del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro. Conviene pertanto aggiornare tali dati.
- (2) È opportuno prevedere l'applicazione delle modifiche in oggetto a partire dal 1° gennaio 2001 al fine di garantire la comparabilità dei prezzi rilevati sui mercati rappresentativi per l'anno civile e di permettere il cambiamento del mercato rappresentativo della Spagna a partire dal 1° luglio 2000.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2705/98 è modificato come segue:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) Il punto D dell'allegato II, «GRECIA», è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) All'allegato III:

a) al punto A, i «coefficienti di ponderazione» sono sostituiti dai dati seguenti:

← Germania	26,2
— Spagna	7,0
— Francia	25,0
— Irlanda	7,1
— Italia	12,0
— Paesi Bassi	8,9
— Regno Unito	13,8*

b) al punto C, «Spagna»:

Il mercato «Avilés (Asturias)» è sostituito dal mercato «Pola de Siero (Asturias)».

4) All'allegato IV, punto A, «i coefficienti di ponderazione» sono sostituiti dai dati seguenti:

← Spagna	18,9
— Francia	42,5
— Irlanda	11,8
— Italia	6,9
— Regno Unito	19,9*

5) All'allegato V, punto A, i «coefficienti di ponderazione» sono sostituiti dai dati seguenti:

← Belgio	6,6
— Francia	38,1
— Italia	23,1
— Paesi Bassi	32,2*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2001, ad eccezione del punto 3, lettera b), dell'articolo 1, che si applica a partire dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 3.